

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VELLA, SPANO Ottavio, SCEVAROLLI,
BUFFONI, BOZZELLO VEROLE e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1985

Ristrutturazione degli istituti dei ciechi, ai fini dell'assistenza per l'integrazione dei ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge s'inserisce nella lettera e nello spirito dei seguenti articoli della Costituzione: 2, 3 (secondo comma), 4, 29, 30 (primo e terzo comma), 31 (secondo comma), 33 (secondo e terzo comma), 34, 35 (secondo comma), 38, primo, terzo e quarto comma), 117, 118 e 119 (secondo e terzo comma).

La stessa intitolazione del disegno di legge merita attenta analisi e profonda riflessione. Il termine « ristrutturazione », infatti, indica che i proponenti non si prefiggono l'accettazione passiva degli istituti dei ciechi o per ciechi nè nella struttura, che fu ad essi propria nel passato, nè in quella attuale, che risulta spesso disordinata e del tutto incapace di rispondere alle esigenze educative della società contemporanea. L'istituto, quindi, non dovrà più configurarsi come ricettacolo di bambini e di fanciulli ciechi, bensì quale efficiente centro, capace di fornire la molteplicità dei servizi di cui l'educazione di chi non vede necessariamente abbisogna. In tale contesto va sottolineato il significato del termine « assistenza »

e quello dell'espressione « ai fini dell'integrazione scolastica ».

Contrariamente a quanto certa orecchiante pedagogia e un diffuso malvezzo scolastico hanno fatto intendere in questi ultimi tre lustri, l'educazione dei ragazzi non vedenti, o comunque minorati della vista, non si attua come semplice travaso da una qualsiasi famiglia o da una qualsivoglia scuola speciale alla scuola ordinaria, quasi che la minorazione visiva non costituisca un reale impedimento e si esaurisca in un semplice modo di essere del soggetto che ne soffre. L'esito dell'atto educativo esige bensì quelle varie e differenziate forme di « assistenza integrativa », che siano tali da garantire il superamento delle conseguenze connesse ad una condizione di cecità. Il cieco non è un malato cronico, ma un minorato sensoriale. L'opportuna assistenza, che non si risolve nella semplice propinquità di un operatore, bensì costituisca una serie di interventi meditati, impedirà l'affacciarsi e l'attecchire di quegli atteggiamenti impropri, che i tiflogi dicono « ciechismo » e che discendono

dalla mancanza di assistenza adeguata ed appropriata. Questa carenza renderà sempre difficile l'integrazione scolastica, che costituisce la premessa a quella lavorativa e, in un senso più lato, a quella sociale. Un'efficace forma di assistenza, infatti, che non si riduca all'assistenzialismo, nè al semplice « adsistere », cioè « stare vicino », garantisce due atti contemporanei: uno consiste nella rimozione di tutti quegli atteggiamenti che non sono socializzati e socializzanti; l'altro è costituito dalla simultanea promozione degli atteggiamenti propri. Solo per tale via si eviteranno le varie forme di rifiuto del soggetto non vedente, da parte della scuola, del mondo del lavoro e della comunità. Le forme di rifiuto sono molteplici e vanno da quelle esplicite ed immediate a quelle implicite, più sottili, più subdole, quasi nascoste, che risultano le più diffuse e le più dure da vincere.

La legge si compone di undici articoli. Il primo indica le finalità dell'istruzione e dell'educazione. La finalità consiste nell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. Non si tratta di novità, giacchè questa finalità ha sempre costituito il senso della battaglia intrapresa dai tiflogologi e dalle associazioni dei ciechi in ogni parte del mondo, almeno da due secoli ad oggi. Si è discusso, semmai, sui tempi e sulle modalità della sua attuazione, ma, come finalità, l'integrazione scolastica e sociale non ha mai trovato dubbiosità da parte di alcuno. Già il Gentile prevedeva che i fanciulli ciechi potessero frequentare la scuola comune fin dalla quarta classe elementare. Oggi si chiede che l'integrazione scolastica avvenga fin dal momento, peraltro delicatissimo, della scuola materna, parendo alla maggior parte dei pedagogisti e dei tiflogologi che l'integrazione non costituisca soltanto il fine dell'atto educativo, ma, ad un tempo, anche il mezzo attraverso cui tale fine si consegue. Se è vero che, come ha affermato Hegel in filosofia ed ha ripetuto Giuseppe Lombardo Radice in pedagogia, « si impara a nuotare soltanto stando nell'acqua », si deve affermare che s'impara ad integrarsi nella scuola ordinaria vivendo in essa fin dai suoi primi gradi.

Non v'è dubbio che questo motivo costituisca, ancor oggi, occasione di dibattito ed anche di dubbiosità da parte di taluni. Quella dei tempi per il verificarsi dell'integrazione, infatti, resta una travagliata e travagliosa questione. Non manca chi giudicherebbe necessario, come fu in passato, un periodo di propedeutica, di preparazione all'ingresso nella scuola ordinaria, al fine di garantire che nel bambino non vedente siano avvenute l'educazione sensoriale e la padronanza di quella strumentazione tecnica, dal cui uso è reso possibile il superamento delle conseguenze connesse alla minorazione visiva.

L'orientamento generale, però, pare essere quello dell'integrazione fin dalla scuola materna. È evidente che, a giudizio di chi presenta questo disegno di legge, ogni principio rimane astratto se viene in sé considerato e diventa pedagogicamente valido quando venga tradotto seriamente in termini di vita scolastica. In questo senso, la legge raccomanda che la scuola ordinaria sia fornita delle strutture necessarie, dei supporti indispensabili e di quanto occorre perchè l'integrazione sia reale e non fittizia. Non v'è dubbio che, al presente, molte cosiddette « integrazioni scolastiche » sono rimaste sul piano del mero « inserimento » e non hanno raggiunto l'onnilateralità dell'atto integrativo. Non si tratta, però, di condannare il principio dell'integrazione, bensì di renderne possibile l'attuarsi fin dai primi gradi della scuola che, per i bambini e per i fanciulli non vedenti, sono anche i più difficili.

Alla creazione delle strutture e, di là da esse, di una mentalità nuova, debbono concorrere gli istituti ristrutturati in centri regionali. È un processo di trasformazione nuovo per l'Italia, ma diffuso in quei Paesi che, come la Svezia, attuano l'integrazione scolastica dei ragazzi ciechi da decine di anni e si avvalgono dell'apporto che può venire da precedenti strutture, utilizzate nel nuovo spirito. Il presente disegno di legge si prefiggerebbe di superare la contrapposizione manichea fra « istituti » e « scuola comune », che ha recato guasti vistosi in questi anni, e vorrebbe configurare una scuola

con la « S » maiuscola che, al suo interno, si articola in una pluralità di strutture. I precedenti istituti, in siffatto contesto, possono assolvere ad una funzione che, essendo mancata in questi anni, ha reso precario e difforme l'esito del processo integrativo.

I proponenti tengono presente la variegata realtà in cui si svolge l'educazione dei ragazzi ciechi in Italia. Nel nostro Paese esistono ancora le cosiddette « scuole speciali », che ebbero un passato glorioso e che, anche oggi, assolvono al compito di rispondere ad esigenze particolari. È in virtù della sopravvivenza di queste scuole, infatti, che, purtroppo solo in aree molto circoscritte, è possibile l'attuazione scolastica del principio relativo alla « opzionalità » che, sancito dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e giudicato valido dalla pedagogia, non può dovunque concretarsi proprio per la scomparsa delle scuole speciali.

I proponenti giudicano emblematico del suo intendimento il terzo comma dell'articolo 1, là dove si sottolinea che qualsiasi intervento deve prefiggersi come scopo il raggiungimento della piena autonomia di chi non vede. I ciechi hanno dimostrato, negli ultimi sessant'anni, di saper conseguire questo traguardo, quando siano educati nelle forme appropriate. Hanno raggiunto livelli eccelsi in diverse aree lavorative ed hanno dimostrato di saper disporre responsabilmente della loro vita personale, associativa e sociale. Sarebbe un esito meschino della scuola se le generazioni future dei non vedenti dovessero smarrire i luminosi traguardi finora raggiunti e dovessero tornare alle viete forme di assistenzialismo, perchè la nostra legislazione non ha saputo garantire il rispetto della didattica e della metodologia, che fanno di loro soggetti capaci di un apprendimento concreto.

È evidente che una legge non può individuare gli elementi di questa metodologia. Ai proponenti, però, sembra opportuno superare le vaghezze e le genericità della legislazione vigente e, non potendo intervenire direttamente con il presente disegno di legge, prevedono la costituzione di un comitato tecnico e scientifico, capace di dare

concretezza ai principi pedagogici. Di esso si dice nell'articolo 2.

I compiti del Comitato nazionale tecnico e scientifico, che si avvarrà anche delle competenze dell'Unione italiana dei ciechi, della Federazione nazionale delle istituzioni per ciechi e della scuola statale « Augusto Romagnoli », sono così indicati:

a) dovrà adoperarsi al fine di evitare la ricostituzione dei cosiddetti « istituti omnibus », di quelle strutture, cioè, che neglignendo i principi della specializzazione e della diversificazione nei programmi, si prefiggono di svolgere ogni sorta di intervento, rischiando la paralisi del passato o il genericismo del presente. Il Comitato dà parere vincolante sui programmi di intervento dei vari centri regionali, avendo cura di evitare duplicazioni di strutture simili, dissipazione dei pochi mezzi, rispetto delle esigenze regionali, interregionali e nazionali;

b) dovrà studiare le metodologie e le forme di intervento più appropriate per quei bambini e per quei fanciulli che, pur non essendo ciechi, soffrono di *deficit* visivo e richiedono supporti particolari. Oggi questi soggetti, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei, quali l'Inghilterra e la Svezia, sono trascurati e corrono il gravissimo e reale pericolo di non venire educati all'uso razionale del residuo visivo, che costituisce un prezioso patrimonio da potenziare e, comunque, da tutelare. La disinformazione e la negligenza attuali fanno, di questi soggetti, tanti potenziali pluriminorati, in quanto non favoriscono il loro recupero integrale, inducendo gravi forme di disadattamento personale, scolastico e sociale. Essi, infatti, o vengono trattati secondo la metodologia dei fanciulli ciechi, senza che la scuola impari ad avvalersi, sotto il profilo didattico, delle immense possibilità offerte dal residuo visivo, o vengono trattati come vedenti, quando tali non sono, giacchè il *deficit* visivo costituisce una realtà, che è suscettibile di variare e, nelle diverse sue gradazioni, richiede interventi differenziati. Questi possono interessare semplicemente l'ortottica, richiedendo soltanto una forma di sostegno psicologico, ma pos-

sono implicare anche sussidi didattici molto specifici;

c) dovrà finalmente porsi il problema dei ciechi con minorazioni aggiuntive, la cui realtà numerica è in pauroso aumento e per la cui negligenza, al presente, il nostro Paese si segnala, differenziandosi, ancora una volta, dai più progrediti Paesi europei. Pochissimi sono oggi, in Italia, i centri di recupero. Due soli sono « centri adatti », nati, cioè, per l'assolvimento di questo compito specifico: si fa riferimento alla fondazione « Robert Hollman » di Cannero Riviera, in provincia di Novara, e alla fondazione « Nostra Casa », che fa capo alla Lega del filo d'oro, di Osimo, in provincia di Ancona, entrambe private. Le altre strutture sono « sezioni adattate » degli esistenti istituti per ciechi, che, però, non sempre sono adeguatamente attrezzate di materiale idoneo o fornite di personale particolarmente specializzato nella terapia e nell'educazione.

Una iniziativa di coordinamento, indirizzata alla creazione, in ambito regionale, di strutture idonee per il recupero di queste creature, particolarmente colpite, è urgente, se si vuole che molte di esse non finiscano per vivere il dramma di una « morte civile ». La disinvolta integrazione di questi soggetti nella scuola ordinaria risulta oggi catastrofica. Una corretta educazione, un'appropriata rieducazione ed un'indispensabile riabilitazione, possono restituire molti di essi, soprattutto fra i cieco-sordi, ad una dignitosa forma di vita personale e sociale.

Il Comitato dovrà intervenire presso le Regioni, anche per affrontare il drammatico problema relativo alla riabilitazione dei ciechi adulti, di coloro, cioè, che perdono la vista in età postscolastica, o quando sono già avviati ad un lavoro. All'estero, soprattutto in Germania ed in Inghilterra, sia ha molta cura di questi soggetti. Da noi non esiste alcun centro che possa prefigurarsi come paradigma per l'assolvimento di questo compito, che assume un significato di civiltà.

Delicato è altresì il compito di rinnovare le attività lavorative tradizionali, liberandole dalle stantie forme di cristallizzazione,

insieme con quello di ricercare, in collaborazione con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con ogni ente pubblico che sia interessato al problema, nuove attività.

Anche i ciechi, come ogni altro cittadino, hanno il diritto di poter scegliere l'attività lavorativa in cui sentano di realizzarsi più compiutamente.

Altrettanto fondamentale è il compito di coordinare i vari corsi per la formazione del personale che sarà chiamato ad operare nelle scuole, presso le famiglie e nelle unità sanitarie locali. È evidente che la presenza di un personale altamente qualificato costituisce la premessa e la condizione trascendentale per l'esito positivo di ogni integrazione;

d) dovrà esprimere parere vincolante sugli schemi di statuto dei vari centri. Si tratta di un compito per nulla marginale, ma anzi, qualificante, giacchè dallo statuto discende lo spirito educativo, animatore delle nuove strutture. Molti dei precedenti istituti non sono riusciti ad entrare nella storia di oggi, a causa dei loro statuti che, nati vecchi senza riuscire a diventare mai nobilmente « antichi », hanno reso difficile ogni rinnovamento.

L'articolo 3 indica i compiti del Ministero della pubblica istruzione, che sono così ripartiti:

a) il Ministero della pubblica istruzione dovrà definire le modalità per la partecipazione di un rappresentante del centro regionale agli organi democratici delle scuole in cui siano integrati bambini e fanciulli non vedenti. Si tratta di un compito essenziale, giacchè il rappresentante stabilisce un rapporto fra il centro e la scuola ordinaria, contribuendo al superamento dei molti diaframmi che, al presente, rendono difficile l'atto integrativo. Il centro, in tal modo, si qualifica ulteriormente come struttura che fornisce consulenza e servizi alla scuola comune, non già come una realtà ad essa irriducibilmente contrapposta;

b) dovrà autorizzare la sperimentazione pedagogica delle cosiddette « scuole integrate », dopo averne verificato la richiesta

e le concrete possibilità educative di attuazione. La sperimentazione pedagogica rientra nella lettera e nello spirito dei decreti delegati e, in questo senso, vanno intese le « scuole integrate ». È evidente che, in assenza delle condizioni che ne legittimino educativamente l'esistenza, la sperimentazione dovrà venire interrotta.

Come le « scuole speciali », quelle integrate rispondono ad esigenze particolari e contribuiscono a salvaguardare, nell'attuale momento storico, i principi della tiflogia come scienza, insieme con il materiale didattico ed il personale qualificato. A mano a mano che, per consentirci l'espressione presente nel titolo di un celebre libro di Elisabeth Anderson, si riuscirà a « rendere specializzata la scuola comune », le scuole speciali, come le varie forme di sperimentazione relativa alle scuole integrate, avranno assolto al loro compito e non avranno più ragion d'essere. Oggi costituiscono ancora una garanzia ed un punto di riferimento necessario;

c) dovrà individuare fra le strutture esistenti, o creare, ove non esistano, i centri che, per la compresenza di attrezzature tecnologiche, di personale qualificato e di alta preparazione specifica, siano in grado di dar vita a scuole tecniche e professionali per minorati della vista.

Quello relativo all'istruzione professionale dei non vedenti costituisce un tema di particolare delicatezza, giacchè si riflette sull'attività lavorativa del soggetto e, quindi, sulle sue effettive capacità di integrazione sociale. La stessa scuola dell'obbligo, per i ciechi, non può risolversi nei tradizionali tre « R », cioè leggere (*read*), scrivere (*write*) e far di conto (*ritmetic*), nè, tantomeno, nel semplice « stare insieme ». Il suo svolgimento e la sua articolazione non possono prescindere, pur senza farne una scuola professionale, sia dalla realtà della minorazione visiva, sia dalla ristretta area di possibilità lavorative che attende il soggetto. Oggi si deve tener presente anche che i ciechi, grazie ai progressi igienico-sanitari ed oculistici, tendono a diminuire. Non è pensabile una scuola professionale

per ogni provincia, poichè accanto all'esiguità dei frequentanti, non si può tacere l'altissimo costo della strumentazione tecnologica e la scarsa disponibilità di personale qualificato. Le scuole professionali, perciò, potranno essere regionali, interregionali o nazionali. La frequenza, da parte dei giovani ciechi, delle normali scuole professionali o tecniche, non è stata e non è, purtroppo, soltanto pensata da quanti sono affetti dalla « mania dell'integrazione » e vedono diavoli, a simiglianza dei fraticelli medievali, dovunque, soprattutto là dove si parla di « centri » o di « strutture di supporto ». È un'idea che qualcuno ha anche tentato di concretare, avendone esiti disastrosi.

Allo stato attuale della vicenda scolastica italiana, perchè i ciechi possano apprendere l'arte del massofisioterapista, l'attività dell'operatore telefonico o quella del programmatore elettronico, occorre che dispongano di centri altamente preparati. Non sono sufficienti alcune ore riservate, le *Braille Hours* che sono previste in Svezia. Il cieco ha il diritto di essere accolto nel posto di lavoro e di non essere discriminato in ragione del suo stato, ma ha anche il corrispettivo dovere di presentarsi alla società fornito di un'elevatissima preparazione professionale.

Con la lettera c) dell'articolo 3, i proponenti intendono che sia finalmente fatta giustizia dei molti « corsi accelerati » i quali, mentre hanno assolto ad una funzione storica di recupero ed hanno risposto alle esigenze improvvisamente apparse con l'avvio di nuove attività professionali, oggi debbono venire sostituiti da vere scuole. Queste, con una serie di insegnamenti generali e specifici, tenderanno alla sicura formazione professionale, nel contesto della educazione integrale rivolta alla persona del soggetto, e si prefiggeranno lo sviluppo di una « intelligenza tecnica » che renda il soggetto capace di orientarsi nel vertiginoso progresso tecnologico.

L'articolo 4, nella sua brevità, contiene il senso peculiare del presente disegno di legge. In questi ultimi quindici anni, si è spesso ritenuto di poter provvedere all'istruzione e all'educazione dei fanciulli ciechi prescindendo da qualsiasi struttura e, di con-

seguenza, in vaste aree del Paese si è proceduto con disinvoltura, alla « destrutturazione » degli istituti. I più benevoli hanno ritenuto che la loro funzione fosse stata insostituibile in un certo momento della storia. I più malevoli, invece, li hanno considerati responsabili di presunte colpe gravissime verso i ciechi. Si è assistito alla penosa contrapposizione fra i queruli sostenitori dell'istituto nel senso tradizionale ed i detrattori di qualsiasi organismo che si frapponga tra il bambino cieco e la scuola ordinaria.

L'esperienza scolastica di questi anni, pur difforme nel suo complesso, risulta comunque disastrosa. S'impone quindi l'esigenza di un severo e rigoroso ripensamento di tutta la delicata materia.

Alla luce di una più attenta riflessione, che sia scevra di ogni sentimentalismo umanitario ed emozionale, si giudica indispensabile una « ristrutturazione » degli istituti, che li trasformi in centri regionali di diritto pubblico, capaci di fornire quanto occorre per l'integrazione effettiva del bambino e del fanciullo minorato della vista, nella scuola comune. Il centro quindi ha una ben precisa area geografica entro cui poter agire e, sia che si configuri come ente morale, sia che si profili come ente di educazione e di istruzione, assume ora una ben precisa fisionomia, che consiste nel costituire una fonte di servizi e di consulenza tiflogica.

Le nuove strutture vengono delineate nell'articolo 5, che prevede la delega alle Regioni della normativa concernente la trasformazione dei precedenti istituti, anche di quelli destinati ad estinzione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I criteri per la ristrutturazione e le competenze dei nuovi centri vengono indicati in nove punti:

a) le Regioni dovranno ristrutturare i preesistenti istituti, così da trasformarli in centri idonei a svolgere la funzione di appoggio e di sostegno per quanto attiene a tutte le esigenze dei non vedenti: tale compito, quindi, interesserà sì l'istruzione e l'educazione, ma anche la formazione pro-

fessionale, la riabilitazione, la formazione permanente e la ricerca. Il centro, quindi, si profila come realtà pluriarticolata. Non attende, come fu in certo passato, che il non vedente si rechi o sia condotto fra le sue mura, in virtù di una legislazione che culminò nell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, ma esce da sé e, attraverso l'opera oculata di personale preparato, cerca il soggetto non vedente, ne individua le esigenze e studia i modi per soddisfarle, o meglio per farle soddisfare dagli organi competenti, ai quali esso fornisce persone qualificate, sussidi, consulenza e servizi.

Si configura, in tal modo, una struttura dinamica, moderna, che nulla ha in comune con l'istituto ottocentesco, nato dallo spirito filantropico o dalla carità religiosa. Si tratta bensì di una realtà che nasce dalla presenza dei non vedenti, dai loro reali bisogni, dal dovere civile e civico di soddisfarli in nome della Carta costituzionale, che garantisce a ciascun cittadino il diritto di una crescita integrale;

b) non v'è dubbio che, al presente, la pedagogia, la sociologia, la psicologia e la mentalità comune abbiano scoperto la funzione insostituibile della famiglia, per secoli resa estranea al processo di formazione dei suoi figlioli. Con senso profondamente realistico, però, si deve convenire che questa sacra realtà può non esserci, sia fisicamente, quando i bambini sono orfani, sia psicologicamente, quando la sua strutturazione interna non risulti educante, sia moralmente, quando i genitori non vogliono diventare consapevoli dei loro compiti.

Non si dimentichi che la famiglia italiana, nel tempo presente, sta attraversando un difficile momento di trasformazione, che la sta portando dalla struttura patriarcale, tipica di un'economia agricola, ad una parcellizzata, caratteristica dell'economia industriale. Non si sottovaluti neppure lo sconvolgimento affettivo che la nascita di un bambino cieco o, comunque, l'intervento traumatico della cecità può provocare. Gli psicologi hanno sottolineato il senso di colpa e la conseguente angoscia. L'educazione di un bambino non vedente, ancor più

che non quella di uno integro di sensi, può oscillare fra l'iperprotezione e l'ipoprotezione, pregiudicando, nell'una come nell'altra ipotesi, la crescita armonica.

La scuola e la società dovranno operare in modo che, nel nostro Paese, si superi la visione pascoliana della famiglia come « nido », insieme con quella tradizionalistica, secondo cui i genitori, in quanto tali, « sono » educatori. Dovrà farsi sempre più concreta e robusta la visione dell'etica pedagogica, quella che fu di Giuseppe Lombardo Radice e di Giovanni Vidari, secondo cui i genitori non « sono », ma « si fanno » educatori. L'educazione non costituisce un « fatto » di natura, ma un « atto » della coscienza.

Proprio riflettendo su questi motivi i proponenti concepiscono il nuovo centro come occasione non solo per la crescita integrale dei non vedenti, ma anche come strumento per agire educativamente sulla famiglia. Ove si verifichi che la famiglia del non vedente o non esiste, o, per ragioni geografiche, deve scegliere la convittualità del proprio figliolo, il centro deve porsi in grado di soddisfare questa esigenza, mentre studierà le vie per rimuovere l'ostacolo che impedisce la permanenza del soggetto nel proprio ambiente naturale. La scuola rimane quella ordinaria. La residenza normale del bambino e del fanciullo resta la famiglia. Eccezionalmente potrebbe verificarsi che il centro debba procurare anche la residenzialità.

È evidente che, superata la scuola dell'obbligo, quando il giovane sia avviato alle scuole professionali o, comunque, a quelle superiori, mentre il centro dovrà proseguire l'assistenza integrativa, le scelte di residenza saranno autonome o, se minorenni, della famiglia. Per le scuole interregionali o nazionali, infatti, la scelta potrà attuarsi o per la convittualità, o per l'accogliamento in una qualsiasi comunità;

c) in tal modo, il centro si viene configurando come punto di coordinamento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche o extrascolastiche, che non vengano svolte nella scuola e, quindi, non siano dipen-

denti dai programmi ministeriali, nonché delle attività che, nei vecchi programmi delle scuole speciali, venivano dette « integrative speciali ».

Il loro svolgimento, alla luce di una lunga e consolidata esperienza in Italia e all'estero, risulta indispensabile per la formazione del soggetto non vedente e per la rimozione degli atteggiamenti conseguenti al « tiflocentrismo » o per evitarne il costituirsi. Si tratta di attività che, come l'educazione musicale, quella fisica, quella artistica, quella ludica, quella sportiva, quando siano rivolte al bambino o al fanciullo non vedente, assumono una finalità più ampia che non per coloro che sono integri di sensi ed esigono una didattica particolare, conseguente alla presenza della minorazione visiva e all'uso di una strumentazione tecnica particolare o di una segnografia peculiare, qual'è quella della musica nel sistema Braille;

d) il centro dovrà mostrare particolare cura nel dar vita ai servizi terapeutici ed educativi, indirizzati verso i ciechi con pluriminorazione, secondo le indicazioni del Comitato nazionale. Si tratta di strutture che, in questo senso, sono davvero tutte da inventare, giacchè anche i preesistenti istituti trascurarono un problema, la cui consistenza Augusto Romagnoli aveva indicato già fin dal 1920, quando aveva svolto un'indagine per incarico del Ministro Benedetto Croce. Oggi il dramma si è acuito. Sembra che, nel contesto della popolazione dei non vedenti, la percentuale dei ciechi con altre minorazioni superi il sessanta per cento, contro il trenta per cento che aveva segnalato il Romagnoli. Alcune forme di cecità con pluriminorazione, come quella dei cecosordi, presentano notevoli possibilità di recupero umano, personale e sociale. Continuare a negligere questo problema significa portare il nostro Paese alla retroguardia fra i Paesi civili;

e) sia per i ciechi pluriminorati, sia anche per molti che soffrono soltanto della cecità, che è la più grave fra le minorazioni sensoriali, i centri dovranno studiare iniziative idonee all'utilizzazione di risorse, di

situazioni lavorative locali, capaci di evitare lo sradicamento del soggetto dal proprio *humus*, di fornirgli l'occasione per una crescita ed anche il modo di conseguire una certa autonomia sotto il profilo economico. Soprattutto per i ciechi pluriminorati, sarà necessario che i centri ripensino anche ai laboratori protetti, intesi non come stadio finale, ma come momento intermedio per la formazione lavorativa. Si tratta di realtà che, all'estero, non sono state travolte dalla rivoluzione industriale e da quella tecnica, ma restano tutelate per il valore educativo che possono attuare, in riferimento a soggetti particolarmente colpiti;

f) un compito quasi nuovo e, comunque, di assoluto significato sociale è costituito dall'attenzione che i centri dovranno rivolgere ai problemi ed all'assistenza dei ciechi anziani che, ai disagi di una cecità talvolta intervenuta quando già erano adulti, aggiungono quelli connessi all'età.

Anche in questo settore, il nostro Paese, rispetto a quelli europei, non si segnala per particolare sensibilità. Abbiamo tuttavia qualche casa di riposo che, come quella di Luseriaco, in provincia di Udine, o Villa Letizia, in Lombardia, possono offrire un modello a cui attingere per l'istituzione di altre, almeno regionali. Anche i ciechi, come gli altri cittadini, debbono poter scegliere, diventando anziani, fra l'assistenza domiciliare, quella in case di riposo a loro riservate, o quella nelle case di riposo comuni, in ragione della loro personalità, delle disponibilità familiari, dell'ambiente in cui vivono;

g) i servizi di riabilitazione per gli adulti dovranno venire coordinati dal Comitato nazionale. Anche per quanto attiene a questo problema, occorre che questi servizi si strutturino in modo tale da rispondere alle esigenze dei singoli, che sono estremamente differenziate, e da porre in essere tutte le iniziative che possano mantenere il cieco adulto nel proprio ambiente di lavoro. In Svezia, il *Tomteboda Skolan* studia anche tutta la strumentazione tecnica possibile perchè il soggetto possa continuare a svolgere la stessa attività a cui attendeva

prima di perdere la vista. È evidente che questo compito dovrà esser tenuto presente dai centri, nei limiti in cui la valida iniziativa sia resa possibile. Per talune attività, infatti, nonostante la buona volontà di tutti e di ciascuno, la prosecuzione non è attuabile. È chiaro che non esiste una soluzione generale del problema, ma che ogni caso va esaminato in se stesso;

h) la ricerca di nuovi sbocchi professionali costituisce uno dei temi più interessanti e, nel contempo, più difficili. Occorre una visione dinamica, aperta del problema. La storia dei ciechi ci ha insegnato come sia stata prevalente la tendenza alla cristallizzazione delle attività, fino all'identificazione di talune di esse con le possibilità di chi non vede. Si è così avuto il cieco intrecciatore di vimini, poi il cieco accordatore di pianoforti, quindi il cieco musicista, poi il professore di filosofia o di diritto, oggi il cieco centralinista.

Domani si potrebbe avere il cieco identificato con l'operatore nell'ambito dell'informatica. La ricerca di nuovi sbocchi professionali potrebbe tener presenti iniziative in via di svolgimento all'estero, di cui si ha notizia nel « Bollettino » pubblicato dall'Istituto francese Valentin Haüy o in quello edito dal « Royal National Institute for the Blind » di Londra, cercando di innestarle nella nostra realtà;

i) i corsi per la formazione del personale debbono intendersi, ovviamente, come iniziative differenziate, in ragione delle esigenze locali. Possono venire predisposti corsi di informazione tiflogica, indirizzati agli studenti delle quarte magistrali o a giovani insegnanti. Si può ravvisare la necessità di corsi di aggiornamento, rivolti agli insegnanti che si trovino in classe bambini o fanciulli minorati della vista. Si potrà verificare la possibilità di organizzare un corso biennale di specializzazione, che richiede l'autorizzazione ministeriale e rilascia un diploma finale, a cui viene riconosciuto un punteggio. I proponenti giudicano che si debba giungere, in breve tempo, all'istituzione dei ruoli organici provinciali per gli insegnanti di sostegno. Gli insegnanti

di questi ruoli potrebbero costituire un punto di riferimento per l'attuazione di ogni iniziativa corsuale.

Dicendo dei corsi, si entra implicitamente nel problema relativo al personale, che viene previsto nell'articolo 6. Vi si dice che, salvo diversa opzione degli interessati, coloro che attualmente operano negli istituti verranno assunti dai nuovi centri, fermi restando i diritti maturati e previo un corso di riqualificazione e di aggiornamento. È fuor di dubbio, infatti, che questo personale ha una notevole esperienza. È altrettanto certo, però, che il nuovo centro richiede mentalità e prestazioni diverse rispetto al preesistente istituto. Le norme per queste iniziative di aggiornamento, quindi, da emanarsi da parte della Regione, sono indispensabili, se si vuole veramente dar vita ad una realtà duttile, dinamica, aperta alle nuove prospettive dell'assistenza e dell'educazione.

L'articolo 7 tratta lo spinoso problema relativo ai patrimoni. Vi si affermano tre principi fondamentali: innanzitutto che i patrimoni, di cui siano oggi in possesso gli istituti, vengono conferiti ai nuovi centri per l'attuazione delle finalità indicate nella presente proposta di legge. In secondo luogo, che i patrimoni possono venire riconvertiti alla luce della nuova realtà economica del Paese, che è certamente altra rispetto a quella del momento storico e politico in cui si verificò, da parte del donatore, il lascito. In terzo luogo che le Regioni sono tenute al recupero ed alla destinazione specifica di quelle parti di patrimonio degli istituti che, in questi anni, siano state impiegate per finalità diverse da quelle indicate nella presente legge.

Complessivamente, l'estensore di questo disegno di legge ha inteso salvaguardare la volontà del benefattore, che si concretava nell'esigenza di soddisfare i bisogni reali dei ciechi e non ammetteva, ovviamente, distrazione del patrimonio per finalità che non coincidessero con questa istanza. La possibilità di riconversione del patrimonio discende dalle rapide trasformazioni eco-

nomiche che il Paese ha vissuto e sta vivendo. Consta ai proponenti, infatti, che taluni istituti dei ciechi o per ciechi dispongano di patrimoni che, cospicui sulla carta, di fatto non siano più redditizi e non consentano alle istituzioni l'espletamento delle finalità loro proprie. Che in questi anni sia potuto accadere che taluni patrimoni siano stati utilizzati, da parte dei consigli di amministrazione degli istituti, in modo difforme rispetto sia alla volontà del testatore, sia alle finalità connesse alla formazione dei ciechi, è episodio possibile che, ove si sia verificato, esige immediata correzione da parte delle Regioni, a cui spetta la vigilanza sulla conduzione dei nuovi centri. Come i bisogni dei ciechi si calano nella storia e si differenziano nei vari suoi momenti, così i patrimoni non possono restare realtà immutata, ma anch'essi s'inseriscono nella vicenda economica e debbono sempre poter rispondere all'esigenza di venire incontro alle necessità di coloro a cui furono destinati. Le disponibilità patrimoniali dei centri, comunque, debbono configurarsi come integrazione degli oneri conseguenti alle attività del centro. È evidente, infatti che i poteri pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti al finanziamento delle iniziative intraprese dai centri.

L'articolo 8 tratta della composizione e dei compiti del consiglio di amministrazione, che governa il centro. Nella composizione di questo organo, il proponente si è preoccupato di liberare il consiglio dagli stereotipi del passato e di ancorarlo alla realtà del presente, alla quale si sono affacciati enti prima sconosciuti. Scompare così il rappresentante tradizionale dei benefattori, giacché, in molti consigli di amministrazione, è costituito da una figura che non rappresenta affatto la loro sempre più esigua assemblea, ma diventa, anche egli, il risultato di una non ammissibile lottizzazione politica tra i partiti. Scompare il rappresentante del Ministero dell'interno e, per esso, della prefettura, giacché il centro diventa regionale. Per la medesima ragione scompare il rappresentante del Mini-

stero della pubblica istruzione e, per esso, del locale provveditorato agli studi. Entrano, invece, due rappresentanti della giunta regionale, che è l'organo di vigilanza.

Il terzo componente è nominato fra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Regione in cui ha sede il centro.

Le province debbono avere un loro rappresentante, sia perchè nel loro territorio vivono i bambini, i fanciulli e i giovani ciechi, che sono assistiti in varia forma dal centro, sia perchè, per l'area della scuola dell'obbligo, sono tenute all'assistenza scolastica, come un tempo erano tenute al versamento della retta agli istituti, secondo la legge del 1934.

Il quarto componente è nominato dal comune in cui ha sede il centro. Si cerca, in tal modo, di ancorare la nuova struttura alla realtà territoriale più prossima e nel contempo più vicina alle esigenze della popolazione. L'assenza di un rappresentante del comune ha favorito certamente l'isolamento del preesistente istituto.

Il quinto componente è nominato fra i rappresentanti dei comuni che sono capoluogo nell'ambito regionale. Il principio ispiratore di questa nomina è il medesimo, cioè la vicinanza dell'ente locale, al fine di rendere il comune più responsabile della formazione integrale dei ciechi.

Il sesto componente è nominato dall'Unione italiana dei ciechi. Questa nomina non discende soltanto dal rispetto della legge n. 1047 del 1947, ma anche dal significato che la presenza di questo componente assume, in quanto egli è l'interprete più fedele delle reali esigenze dei suoi compagni, conosce meglio di altri le difficoltà e può indicare realisticamente le vie per la loro soluzione.

Il settimo componente viene nominato dalla sovrintendenza regionale all'istruzione. La presenza di questo componente conferma la configurazione e l'ambito operativo del centro, che interessa la Regione, sia giuridicamente, sia geograficamente. Il proponente si è premurato di restare aderente alle esigenze territoriali. Resta chiaro che le singole componenti, nell'atto in cui provvedono alla nomina dei loro rappresentanti o del loro rappresentante, dovranno aver

cura di ispirarsi al principio sovrano della competenza, che qui non può essere fissato se non in astratto, giacchè si rende concreto solo nel rispetto delle funzioni che il centro sarà in grado di svolgere.

Particolarmente significativo pare al proponente l'articolo 9, il quale prevede che, le Regioni, ove nel loro territorio non esistano istituzioni per il recupero dei ciechi, provvedano alla loro creazione, nel rispetto dei criteri e delle finalità che sono stati descritti per la ristrutturazione dei preesistenti istituti. L'aspetto qualificante di questo articolo consiste nel rilievo che viene dato alle strutture di appoggio e di sostegno. Con questo articolo, infatti, cade l'accusa di chi possa pensare che la proposta di legge si prefigge il salvataggio *in extremis* dei vacillanti istituti, fornendo loro una « boccata d'ossigeno » che ne renda possibile la sopravvivenza.

I proponenti, nell'atto in cui si configura la novità e l'originalità della ristrutturazione relativa alle istituzioni preesistenti, sono tanto consapevoli della necessità di centri qualificati, specializzati, altamente attrezzati per l'educazione, la rieducazione, la riabilitazione dei non vedenti, che richiedono la loro creazione in quelle Regioni in cui non esistano. Purtroppo tali Regioni sono spesso quelle più povere e, nel contempo, anche quelle in cui la minorazione visiva miete più vittime, per assenza o per disfunzioni dei servizi sanitari e di quelli sociali. Con questo articolo s'intende superare quello che Gramsci diceva il pericolo delle « due Italie ». Sarebbe triste infatti se, nell'Italia meridionale e nelle isole, l'integrazione fosse destinata a precoce fallimento per mancanza di supporti o se i ragazzi ciechi di quelle terre fossero costretti a studiare nelle scuole speciali che, invece, debbono restare termine di libera scelta da parte delle famiglie, le quali, ovviamente, debbono essere informate delle varie possibilità e dei problemi che ogni opzione implica, affinchè la scelta non sia emotiva, ma responsabile.

L'articolo 10 tratta il problema relativo agli oneri finanziari e precisa che, sia alla ristrutturazione degli istituti esistenti, sia

alla creazione delle nuove strutture, dovranno provvedere le Regioni, quelle a statuto ordinario come quelle a statuto speciale. La ragione per cui gli oneri sono a carico delle Regioni è implicita nel titolo stesso del disegno di legge, laddove si sottolinea che la questione concerne l'assistenza. Questa, nelle sue varie forme, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale, è di competenza dell'ente Regione. È evidente che, trattandosi talvolta di oneri particolari e forse anche gravosi, le Regioni potranno invocare il terzo comma dell'articolo 119 della stessa Costituzione, laddove si legge che « ...per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ».

Chiude il disegno di legge l'articolo 11, che contiene alcune « norme finali ». Si tratta di norme che sono « finali » non solo nel senso che si collocano al termine del testo, ma anche perchè ne completano il significato e giovano a precisarne lo spirito. In primo luogo, viene dato incarico al Ministero della pubblica istruzione di provvedere all'applicazione della legge, mediante proprio decreto, qualora, entro un anno dall'approvazione della legge da parte del Parlamento, le Regioni non abbiano proceduto all'espletamento dei loro compiti. La legge, infatti, per la delicatezza della materia, non può attendere *sine die* la puntuale applicazione, giacchè, allo stato attuale, i ciechi stanno traendo danno dal disordine esistente e le istituzioni si vanno paralizzando giorno dopo giorno.

In secondo luogo, richiamando l'articolo 144, lettera G), del testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè l'articolo 26 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria, si precisa il dovere, da parte delle Provincie e delle unità sanitarie locali di provvedere, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, alle spese per la qualificazione e per la riabilitazione dei minorati della vista, al solo titolo della minorazione. L'obbligo dell'assistenza educativa, quindi, non si riferisce, come certe amministrazioni continuano ad intendere,

alla sola scuola dell'obbligo, ma dev'essere fornita al soggetto non vedente fino all'avvenuta qualificazione e riabilitazione, differenziandosi evidentemente nei modi di attuazione, in ragione dell'età, della condizione personale e sociale, del genere di scuola intrapreso o della forma di terapia educativa che, se pluriminorato, richiede ciascun soggetto.

In terzo luogo, si precisa, molto opportunamente, che la scelta professionale spetta esclusivamente al non vedente, o a chi esercita su di lui la potestà. Purtroppo, in passato, l'autonomia di questa scelta è stata spesso compromessa dall'intervento esclusivo dei dirigenti delle vecchie istituzioni e molti ciechi continuano a sentirsi coartati per non aver potuto liberamente optare in ordine a problemi tanto delicati, quali sono quelli della scuola e, conseguentemente, del lavoro. A mano a mano che il soggetto matura integralmente, deve porsi in condizione di operare responsabilmente, realisticamente e liberamente le proprie scelte, pur nell'ambito ancora ristretto delle possibilità professionali che possono venire svolte con profitto e con gratificazione dai ciechi.

Si torna, infine, sul tema relativo agli oneri, precisandosi che ogni finanziamento ed ogni contributo, che al presente vengano versati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali alle esistenti strutture, vengono devoluti esclusivamente alle Regioni, con la precisa destinazione relativa all'attuarsi della ristrutturazione degli istituti o alla creazione di nuove strutture. Il proponente ritiene che, calcolando tutti gli oneri che sparsamente vengono erogati alle attuali istituzioni, le Regioni non dovrebbero aggiungere grandi somme per far fronte alle nuove esigenze. Si tratta, ancora una volta, di disciplinare la materia economica e finanziaria, coordinando gli interventi ed evitando che le poche sostanze si disperdano in mille rivoli, lungo i quali si dissipano e non riescono a raggiungere la foce, che consiste nell'attuare interventi validi per il recupero di quanti, in forma diversa, soffrono di minorazioni visive.

I proponenti si attendono che, da qualche parte, venga sollevata un'obiezione prioritaria al presente disegno di legge. Si potrebbe cioè argomentare che il Parlamento, emanando la legge 4 agosto 1977, n. 517, e segnatamente gli articoli 2 e 7, abbia risolto, con il problema relativo a tutti i cosiddetti « portatori di *handicap* », anche la problematica relativa ai ciechi ed ai minorati della vista. Si potrebbe ripetere, quindi, che, come abbiamo sentito fino alla stucchevolezza in questi anni, « il problema della scolarizzazione per quanto attiene ai cosiddetti handicappati si deve affrontare nella sua globalità ». E la legge 4 agosto 1977, n. 517, ha inteso operare proprio in questa direzione. L'obiezione del possibile interlocutore è indubbiamente vera, almeno nel suo senso generale. È vero infatti, che, nei confronti dei minorati, deve mutare la mentalità con cui di essi si affrontano i problemi.

È altrettanto vero, però, che la scienza, pur perseguendo finalità generali, procede per distinzioni. Di là dalla visione generale dei problemi che affliggono tutti i minorati, non si può prescindere dall'analisi delle specifiche condizioni e non si può procedere a pericolosissimi affastellamenti. Non dobbiamo, cioè, per consentirci l'efficace

espressione dei ragazzi di Barbiana nella « Lettera a una professoressa », « far parti eguali fra diseguali ».

Ad ogni gruppo sociale deve essere dato quello che occorre per il suo riscatto, senza togliere niente a nessuno degli altri gruppi. I ciechi hanno in comune con gli altri minorati la condizione di non essere integri di sensi. Di là da questo stato, però, la loro minorazione presenta peculiarità ben precise, che la differenziano dalle altre e che richiede interventi specifici. Essi, se educati bene, con metodi appropriati, con sussidi idonei, con l'ausilio di strutture efficienti, sono in grado di raggiungere, in ambiti purtroppo ancora circoscritti, la piena eguaglianza di efficienza rispetto ai colleghi di lavoro. Se non si interviene per tempo e con la didattica propria, la cecità provocherà danni incorreggibili e la società disperderà energie preziose.

La cecità non è una catastrofe irreparabile; tale, però, può diventare se manchino gli interventi tempestivi, precoci ed opportuni, che ne circoscrivano il danno psichico, intellettuale, affettivo e comportamentale.

Il presente disegno di legge non annulla la legge n. 517 del 1977, ma la integra, rivolgendosi ad un gruppo ben preciso di cittadini minorati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione scolastica)

L'istruzione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani minorati della vista si attua attraverso l'integrazione nella scuola ordinaria, mediante servizi ed interventi che ne garantiscano la validità educativa nel rispetto delle modalità conseguenti alla presenza della minorazione visiva e con la dotazione delle indispensabili strutture specializzate connesse alla metodologia tiflogica.

Le scuole speciali costituiscono particolari strutture educative nel rispetto del principio di opzionalità di cui alla legge 11 maggio 1976, n. 360, e in rispondenza ad esigenze particolari.

I centri di cui alla presente legge, in collaborazione con gli organismi scolastici e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno per finalità il conseguimento della piena autonomia dei minorati della vista, nelle diverse età e nelle diverse condizioni della loro esistenza personale, familiare e sociale.

Gli scopi e le finalità di cui ai commi precedenti si conseguono in base alla ripartizione di competenze previste nei successivi articoli.

Art. 2.

(Comitato tecnico e scientifico nazionale)

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituirà con decreto del Presidente della Repubblica il Comitato tecnico e scientifico nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione per il coordinamento delle attività e delle iniziative che per ragioni scientifiche, tecniche, didattiche, o comunque connesse a condizioni particolari degli utenti, debbano avere un livello nazionale o interregionale.

A tal fine il Comitato:

a) esamina ed esprime parere vincolante sui programmi di attività formulati dai singoli centri che dovranno tendere alla specializzazione dei propri interventi e alla diversificazione delle iniziative rispetto ai centri limitrofi;

b) predispone studi analitici delle più appropriate forme metodologiche e didattiche di intervento sui soggetti che, sotto il profilo scolastico, risultino insufficienti visivi;

c) esprime parere vincolante sulle iniziative e i programmi di cui alle lettere d), g), h) ed i) dell'articolo 5;

d) esprime parere sugli schemi di statuto proposti dai consigli di amministrazione dei centri a norma del successivo articolo 8, entro tre mesi dalla trasmissione dello statuto stesso.

Il Comitato tecnico e scientifico nazionale si avvale delle competenze istituzionali dell'Unione italiana dei ciechi, della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli ».

Art. 3.

(Competenze del Ministero della pubblica istruzione)

Nell'ambito degli scopi e delle finalità dell'articolo 1 il Ministero della pubblica istruzione provvederà con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla:

a) disciplina delle modalità di partecipazione di un rappresentante dei centri regionali agli organi collegiali delle scuole ove siano iscritti studenti minorati della vista;

b) autorizzazione di forme sperimentali di scuola integrata su richiesta dei centri regionali;

c) individuazione o istituzione di strutture scolastiche che per specializzazione di personale, per dotazione di attrezzature e per necessità degli utenti, siano idonee all'istruzione tecnica e professionale dei minorati della vista.

Art. 4.

(Costituzione dei centri regionali)

Gli istituti per ciechi, gli enti morali o enti di istruzione (compresi quelli sottoposti a procedura di estinzione a norma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), di cui all'allegata tabella A, sono costituiti in enti regionali di diritto pubblico con le funzioni di centri per l'assistenza educativa, rieducativa e riabilitativa, aventi l'esclusivo compito di intervenire, nelle forme a ciascuno di essi specifiche, nell'attuazione del processo integrativo per i minorati della vista.

Art. 5.

(Delega alle Regioni)

Le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emaneranno apposite norme legislative e regolamentari per la ristrutturazione degli istituti di cui all'articolo precedente relativamente alle materie e nel rispetto dei criteri direttivi sotto indicati:

a) strutturazione degli istituti in centri di appoggio o di sostegno educativo per l'attuazione di tutte le attività concernenti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli minorati della vista, la formazione professionale, la riabilitazione dei minorati della vista di tutte le età, la formazione permanente e la ricerca;

b) realizzazione di forme di convittualità e di residenzialità per i minorati della vista che si trovino a frequentare scuole o corsi fuori dell'abituale residenza o per scelta responsabile delle famiglie o per motivata e documentata inidoneità di queste a tenere presso di sé il minorato della vista;

c) creazione di una struttura aperta che operi in stretta collaborazione con le unità sanitarie locali e gli enti locali sull'intero territorio regionale, quale centro

di coordinamento di tutte le attività locali di sostegno prescolastiche e postscolastiche non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia e integrazione dei minorati della vista;

d) costituzione di servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti;

e) individuazione di iniziative di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio e alle concrete occasioni di possibile inserimento lavorativo;

f) utilizzazione di adeguata parte di patrimoni immobiliari e mobiliari degli istituti esistenti, o di quelli ulteriormente acquisiti, per contribuire all'assistenza ai ciechi anziani, nelle forme della vita comunitaria o in quella dell'assistenza domiciliare;

g) istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione, la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta;

h) promozione e potenziamento di iniziative di ricerca scientifica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di nuovi sbocchi professionali, mediante la costituzione di comitati tecnici che collaborino con le facoltà scientifiche delle più vicine università, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli enti pubblici interessati;

i) svolgimento di corsi per la formazione del personale che, con funzione educativa ed operativa, presterà la propria attività nella scuola, presso le famiglie e presso le unità sanitarie locali. Tali corsi si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

(Del personale)

Il personale degli istituti di cui all'articolo 4, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà inserito

negli organici dei costituendi centri regionali, salva diversa e motivata opzione degli interessati nell'ambito della normativa di cui al comma successivo.

Le Regioni, entro il termine di cui all'articolo precedente, emaneranno norme sullo stato giuridico del personale di cui al primo comma del presente articolo, che garantiscano i diritti acquisiti e lo svolgimento di idonee iniziative di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 7.

(Norme sul patrimonio)

I patrimoni immobiliari e mobiliari delle istituzioni di cui all'articolo 4, ivi compresi quelli degli enti soggetti alle procedure di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono conferiti agli istituendi centri regionali a norma dell'articolo 4 della presente legge.

Su detti patrimoni, che possono essere anche riconvertiti, viene stabilito vincolo di destinazione per attività, iniziative, servizi e finalità di cui alla presente legge o comunque rivolti ai minorati della vista.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge parte di tali patrimoni sia di fatto utilizzata per finalità diverse, le Regioni territorialmente competenti dovranno provvedere alla sua destinazione per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione)

Ogni centro regionale è retto da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati dalla giunta regionale dei quali:

due scelti direttamente dalla giunta regionale medesima;

uno scelto tra le persone designate dalle amministrazioni provinciali della Regione;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno designato dal comune ove ha sede il centro;

uno scelto tra le persone designate dagli altri comuni capoluoghi di provincia della Regione;

uno designato dall'Unione italiana dei ciechi;

uno designato dalla sovrintendenza regionale all'istruzione.

Il consiglio di amministrazione propone lo statuto del centro ed eventuali modifiche da sottoporre ad approvazione della giunta regionale competente.

I centri sono rappresentati dal proprio presidente nella Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Art. 9.

(Istituzione di nuovi centri regionali)

Le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel cui territorio non esistono strutture per minorati della vista, sono tenute alla loro istituzione nel rispetto dei criteri che presiedono alla ristrutturazione dei centri preesistenti.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ai centri da istituire in base al presente articolo.

Art. 10.

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico delle Regioni sia per la creazione dei centri nelle Regioni che ne sono sprovviste, sia per la trasformazione e ristrutturazione delle istituzioni esistenti.

I centri trasformati ai sensi dell'articolo 4, o costituiti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, propongono annualmente il proprio bilancio che viene approvato dalla Regione territorialmente competente, la quale provvede ad inserirlo quale parte integrante nei propri strumenti finanziari.

Art. 11.

(Norme finali)

Qualora le Regioni non provvedano entro il termine di cui all'articolo 5 agli adempimenti di loro competenza, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad intervenire con proprio decreto per l'attuazione della presente legge.

Ai sensi dell'articolo 144, lettera G), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'articolo 26 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria, le Provincie o le unità sanitarie locali competenti sono tenute a sostenere integralmente le spese necessarie al conseguimento di una qualificazione professionale o di una riabilitazione integrale da parte dei soggetti che sono considerati ciechi in base alle leggi vigenti ed alla sola condizione del requisito della cecità. La scelta per la qualificazione professionale spetta esclusivamente al cieco o a chi esercita la potestà sul medesimo.

Ogni finanziamento, contributo od altro intervento economico attualmente a carico dello Stato, delle Regioni o degli enti locali ed a favore del funzionamento degli istituti di cui all'articolo 4 della presente legge è devoluto alle Regioni e destinato dalle stesse al funzionamento dei centri in applicazione del precedente articolo 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

TABELLA A

Istituto provinciale per ciechi « Messeni Localzo » di Rutigliano (Bari).

Istituto dei ciechi « F. Cavazza » di Bologna.

Istituto dei ciechi di Cagliari.

Istituto per ciechi « Ardizzone Gioeni » di Catania.

Istituto per ciechi « V. Emanuele II » di Firenze.

Istituto per ciechi « Davide Chiossone » di Genova.

- Istituto per ciechi « Anna Antonacci » di
Lecce.
- Istituto per ciechi di Livorno.
- Istituto dei ciechi di Milano.
- Istituto per ciechi « Domenico Martuscelli »
di Napoli.
- Istituto per ciechi « Paolo Colosimo » di
Napoli.
- Istituto per ciechi « Florio Salomone » di
Palermo.
- Istituto per ciechi « Luigi Configliachi » di
Padova.
- Istituto per ciechi « Serafico » di Assisi (Pe-
rugia).
- Istituto per ciechi « Madonna della Bom-
ba » di Piacenza.
- Istituto per ciechi « Giuseppe Garibaldi » di
Reggio Emilia.
- Istituto per ciechi « Sant'Alessio » di Roma.
- Ospizio « Regina Margherita di Savoia » di
Roma.
- Istituto per ciechi di Sassari.
- Istituto per ciechi di Torino.
- Istituto per ciechi « Cecilia Rittmeyer » di
Trieste.